

# Parco Regionale delle Alpi Apuane

SETTORE UFFICI TECNICI

**PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE** ex art.18 L.R. 3.11.1998 n.79  
**NULLA OSTA DEL PARCO** ex art.20 L.R. 11.8.1997 n.65

**DETERMINAZIONE di P.C.A. comprensiva di N.O. n. 4 del 24.02.09**

**PROPONENTE: Coop. Condomini Lavoratori Beni Sociali di Levigliani a r.l.**

**COMUNE: Stazzema (LU)**

**OGGETTO: Variante progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA TAVOLINI"**

## Il Coordinatore del Settore

### **PUBBLICAZIONE:**

*La pubblicazione all' Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.*

IL DIRETTORE

### **ALBO PRETORIO:**

*Pubblicata dal al n.° del registro*

IL DIRETTORE

**Preso atto** che in data 05.12.06, protocollo n. 4679, la *Coop. Condomini Lavoratori Beni Sociali di Levigliani a r.l.*, con sede in Levigliani, ha trasmesso a questo Ente, per le autorizzazioni di competenza, la richiesta di autorizzazione della variante al progetto di coltivazione del sito denominato *CAVA TAVOLINI* in comune di *Stazzema*;

**Viste** le proprie determinazioni n. 4 del 30.01.03 e n. 3 del 12.02.04 relative al rilascio con prescrizioni della Pronuncia di Compatibilità Ambientale ex art. 18 della L.R. n° 79/98, comprensiva di N.O. per la autorizzazione del progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA TAVOLINI A e B" e successiva variante;

**Vista** la Legge Regionale 11.8.1997, n. 65 di istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

**Visto** lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 9.11.1999, n. 307;

**Visto** l'art.21, comma 8 e l'art.26, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco n. 90 del 13.6.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista** la Legge Regionale 3.11.1998, n. 79 recante norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale;

**Vista** la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 72 del 13.11.1999, con cui vengono individuati la struttura operativa competente e gli indirizzi organizzativi in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale;

**Vista** la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco, n. 43 del 25.09.02, con cui vengono apportate modifiche nella composizione della struttura operativa competente per la valutazione di impatto ambientale;

**Viste** le Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000, con cui vengono adottati e resi operativi indirizzi applicativi delle Norme Tecniche di Attuazione Regionali della valutazione di impatto ambientale in materia di attività estrattive;

**Vista** la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 54 del 21.12.2000, con cui la validità delle *Pronunce di compatibilità ambientale* e dei *Nulla osta* in materia di attività estrattive, in attesa della adozione del Piano per il Parco, viene limitata ad un periodo non superiore ad anni cinque;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale del Direttore, n. 36 del 27.12.2004, con cui si nominava la "Commissione Tecnica dei Nulla Osta";

**Visto** il Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267 di riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e la Legge Regionale 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 in materia di beni culturali e ambientali;

**Accertato** che il sito oggetto del progetto di coltivazione in esame ricade all'interno dell'area contigua, zona di cava, del Parco Regionale delle Alpi Apuane come perimetrato dalla L.R. n. 65/97;

**Visti** gli esiti dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalle Strutture Operative del Parco e segnatamente la richiesta di documentazione integrativa effettuata a seguito delle risultanze della prima riunione della Commissione tecnica dei Nulla Osta in data 16.01.07;

**Preso atto** che la Commissione Tecnica dei Nulla Osta nella seduta del giorno 08.08.07, esaminate le integrazioni, richieste con nota prot. 205 del 18.01.07 e pervenute in data 01.08.07, prot. 3199, ritenendo prioritaria la messa in sicurezza, nonché la successiva rinaturalizzazione dell'area occupata dal ravaneto, richiede la seguente documentazione:

- 1) *Ricostruzione del profilo del substrato roccioso, attraverso indagini geognostiche, al fine di valutare i reali spessori di detrito presente;*
- 2) *Progetto di recupero dell'intera area occupata dal ravaneto, in cui siano indicate le aree dedicate alla asportazione, quelle dedicate allo stoccaggio temporaneo, quelle dedicate alla viabilità ecc.; il progetto dovrà essere chiaramente definito in termini temporali e dovrà essere suddiviso per fasi. Dovrà inoltre prevedere una stima dei costi di recupero;*
- 3) *Verifica di stabilità del ravaneto a firma di tecnico abilitato, in cui sia valutata la pericolosità idrogeologica nonché l'eventuale rischio per l'abitato di Levigliani. Tale verifica dovrà essere effettuata sia allo stato attuale sia ai vari livelli intermedi del progetto di recupero;*
- 4) *Facendo seguito alle richieste del Consiglio direttivo: analisi delle interconnessioni idriche tra le fratture presenti in cava e l'antro del Corchia, da effettuarsi col sistema delle spore. La cattura delle spore dovrà essere effettuata nei rami in cui si ritenga alta la probabilità di connessione;*
- 5) *Titolo di disponibilità delle aree, anche con autocertificazione.*

**Viste** le integrazioni pervenute in data 26.11.07, prot. 4629;

**Atteso** che la Commissione Tecnica dei Nulla Osta riunitasi in data 15.01.08, preso atto che le integrazioni non rispondono a quanto richiesto ed in particolare sono carenti secondo quanto segue:

- 1) *Relativamente alla parte bassa del ravaneto non è stato indagato lo spessore del detrito mancando sia puntuali indagini sismiche sia soprattutto rilievi celerimetrici della superficie;*
- 2) *Le verifiche di stabilità, documento ritenuto di essenziale importanza, non è stata effettuata per la parte di ravaneto bassa, a valle della strada, che peraltro non è stata sufficientemente indagata relativamente alle quantità di detrito presenti;*
- 3) *Il progetto di ripristino dovrà essere rimodellato a seconda delle risultanze di cui ai punti precedenti;*

4) *Il deposito dello studio sulle interconnessioni idrogeologiche tra la cava e l'antro del Corchia è da ritenersi preventivo al rilascio della autorizzazione del Parco, come da delibera n.11/07 del Consiglio Direttivo;*

5) *Il deposito del titolo di disponibilità delle aree oggetto di intervento, con l'indicazione precisa dei vari mappali interessati, è preventivo al rilascio della autorizzazione del Parco come da delibera n.11/07 del Consiglio Direttivo;*

richiede ulteriore documentazione integrativa;

**Viste** le integrazioni pervenute in data 19.12.08, prot. 4570;

**Preso atto** che la Commissione Tecnica dei Nulla Osta nella seduta del giorno 30.01.09, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione della variante con le seguenti considerazioni e condizioni:

1) *relativamente al problema delle interconnessioni tra la cava e l'antro del Corchia, di cui la relazione del Professionista attesta l'esistenza, si prescrive di adottare tutte le misure di mitigazione indicate a pagina 17 della "Relazione – Monitoraggio idrogeologico dell'Antro del Corchia ..." del novembre 2008, ed inoltre si prescrive di effettuare un monitoraggio, a cadenza semestrale, relativamente alla qualità delle acque nella risorgiva dell'antro del Corchia rilevando i seguenti parametri:*

- a) *oli minerali e idrocarburi*
- b) *torpidità e solidi sospesi*
- c) *ph e conducibilità*
- d) *C.O.D.*
- e) *Calcio*

2) *Relativamente alle preoccupazioni sulla stabilità del ravaneto, la Commissione prende atto della relazione di stabilità del Professionista ing. Massimo Gardenato in cui lo stesso dichiara che nel ravaneto, allo stato attuale, vi sono le condizioni di stabilità. Tali condizioni di stabilità dovranno essere mantenute e verificate periodicamente, evitando tutti gli interventi che possano creare pregiudizio al mantenimento della stabilità di cui sopra.*

**Visto** che il Proponente ha prodotto autocertificazione di disponibilità dei beni su cui è sviluppata l'attività estrattiva in data 19.02.09 prot. 589;

**Preso atto** che da parte delle amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 8 della L.R. 79/98, non è pervenuta alcuna osservazione;

## **DETERMINA**

di rilasciare la **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 79/98, nonché il **Nulla Osta del Parco**, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 65/97, comprensivo dell'*Autorizzazione al vincolo paesaggistico* di cui all'art. 146 D.Lgs. 42/04 e dell'*Autorizzazione al vincolo idrogeologico* di cui al R.D.L. 3267/23, per le lavorazioni previste nella variante al progetto di coltivazione del sito denominato CAVA TAVOLINI, secondo la richiesta acquisita al protocollo del Parco in data 05.12.06 protocollo n. 4679;

di confermare il **Programma di Gestione Ambientale** della determinazione n. 3/04 come di seguito integrato:

### **ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE**

Si procede alla realizzazione delle attività previste ottemperando alle seguenti prescrizioni ed effettuando le seguenti operazioni e lavorazioni:

a) *relativamente al problema delle interconnessioni tra la cava e l'antro del Corchia, di cui la relazione del Professionista attesta l'esistenza, si prescrive di adottare tutte le misure di mitigazione indicate a pagina 17 della "Relazione – Monitoraggio idrogeologico dell'Antro del Corchia ..." del novembre 2008, ed inoltre si prescrive di effettuare un monitoraggio, a cadenza semestrale, relativamente alla qualità delle acque nella risorgiva dell'antro del Corchia rilevando i seguenti parametri:*

- *oli minerali e idrocarburi*
- *torpidità e solidi sospesi*

- *ph e conducibilità*
  - *C.O.D.*
  - *Calcio*
- b) *Relativamente alle preoccupazioni sulla stabilità del ravaneto, la Commissione prende atto della relazione di stabilità del Professionista ing. Massimo Gardenato in cui lo stesso dichiara che nel ravaneto, allo stato attuale, vi sono le condizioni di stabilità. Tali condizioni di stabilità dovranno essere mantenute e verificate periodicamente, evitando tutti gli interventi che possano creare pregiudizio al mantenimento della stabilità di cui sopra.*
- c) *Si prescrive il mantenimento, anche nel periodo di minima portata, dello stato idrico delle sorgenti di Mosceta;*
- d) *In corrispondenza dei luoghi di lavorazione in cui si utilizzi acqua dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e convogliamento della medesima tramite canalette e tubazioni in materiale plastico, al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle eventuali fratture presenti;*

### **RIPRISTINO**

Nella realizzazione delle attività previste nella seconda fase, oltre a quanto già previsto nel piano di ripristino, devono essere effettuate le seguenti operazioni e lavorazioni:

- e) *Si prescrive l'impiego di materiale vegetale di origine autoctona, escludendo l'idrosemina;*
- f) *Nella ripulitura finale delle aree di cava dovranno essere rimossi con estrema cura tutti i materiali e utensili residui delle lavorazioni precedenti (serbatoi dell'acqua, ricoveri provvisori, linee aeree di cantiere e ogni altro materiale metallico e/o plastico);*
- g) *I fronti di cava, una volta assunta la posizione definitiva successiva alle attività di coltivazione, dovranno essere protetti da idonea recinzione;*

### **ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONDIZIONI**

- h) *Nel cantiere estrattivo dovranno essere conservati materiali oleoassorbenti e sistemi di intervento utili in caso di sversamenti;*
- i) *Nel caso in cui lo stato finale presenti diversità da quanto previsto nel progetto in esame, sempre che rientranti nei limiti autorizzati, queste dovranno essere documentate da idonea documentazione descrittiva, grafica e fotografica da trasmettere a questo Parco;*

### **DETERMINA ALTRESI'**

di stabilire che la **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, nonché il **Nulla Osta del Parco** di cui al presente atto, rientrano nei limiti temporali già definiti con la determinazione di PCA n. 4 del 30.01.03 ovvero avrà scadenza in data 30.07.09;

di rendere noto che le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione contenute nel Programma di Gestione Ambientale di cui sopra, hanno tutte in ogni caso valenza per la *Pronuncia di Compatibilità ambientale*, per il *Nulla Osta del Parco* e per le *autorizzazioni paesaggistica ed idrogeologica*;

di dare atto che la presente pronuncia, comprensiva di nulla osta, costituisce condizione ai fini del rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori ma non costituisce titolo di verifica della conformità del progetto presentato nei riguardi di altre norme di legge, regionali o nazionali, che disciplinano l'attività estrattiva, nonché l'uso e la trasformazione del territorio interessato all'attività stessa;

di dare atto che, qualora nella realizzazione del presente progetto, sia violata la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, di vincolo idrogeologico o di vincolo paesaggistico, ovvero non siano rispettate le prescrizioni e condizioni dettate con la presente, il Parco assumerà i conseguenti provvedimenti di limitazione, sospensione o revoca delle autorizzazioni rilasciate;

di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al Proponente, nonché alle amministrazioni interessate di cui all'art. 8 della L.R.79/98, ovvero al Comune di Stazzema e alle A.U.S.L. e all'A.R.P.A.T. competenti per territorio;

di notificare il presente provvedimento al competente Ufficio del Ministero dell'Ambiente, in quanto comprensivo di autorizzazione al vincolo paesaggistico;

di dare mandato al Garante per l'informazione di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURT, entro trenta giorni dalla sua emanazione;

di adottare successivo provvedimento, per sottoporre a conguaglio la somma da corrispondersi ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R.79/98, sino ad oggi versata, da parte del proponente, in misura forfetaria;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell'Ente Parco, entro 30 giorni. E' fatta salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

**Il Coordinatore del Settore  
dott. arch. Raffaello Puccini**

AS/as/Det. p.c.a. 04/09